



Ordinanza sugli aiuti finanziari per la promozione di soluzioni innovative per i trasporti sulle strade pubbliche (OAFI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 105a della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 105a LCStr:

- a. i requisiti dei progetti per i quali si può presentare domanda;
- b. i requisiti della domanda e la procedura per la concessione di aiuti finanziari;
- c. i costi computabili e il calcolo dell'aiuto finanziario;
- d. l'erogazione dell'aiuto finanziario;
- e. le condizioni per la proroga del termine di attuazione dei progetti e pubblicazione dei risultati.

Art. 2 Requisiti dei progetti per i quali si può presentare una domanda per aiuti finanziari

¹ Si può presentare una domanda per aiuti finanziari per un progetto che soddisfa i seguenti requisiti:

- a. è conforme alle finalità della politica del trasporto stradale;
- b. ha un effetto positivo ai fini del trasporto sostenibile sulle strade pubbliche, in particolare in termini di miglioramento della fluidità del traffico e aumento della sicurezza stradale;
- c. è innovativo;
- d. crea un elevato valore aggiunto in Svizzera;

RS

¹ RS 741.01

- e. la nuova tecnologia impiegata presenta ottimi presupposti per poter essere introdotta con successo sul mercato;
- f. raggiunge l'obiettivo in modo economico ed efficiente;
- g. il promotore dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie, nonché di un'organizzazione di progetto qualificata e adeguata all'obiettivo;
- h. i risultati sono disponibili al pubblico;
- i. può iniziare non prima di tre mesi dalla fase di valutazione dell'USTRA.

² Se il progetto da sostenere si svolge all'estero, oltre al rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1, deve essere dimostrato che si prevede una creazione di valore in Svizzera pari almeno all'importo del finanziamento accordato.

Art. 3 Domanda per aiuti finanziari

¹ Le domande per aiuti finanziari possono essere presentate all'Ufficio federale delle strade (USTRA) in qualsiasi momento. Di norma l'USTRA valuta le domande ricevute due volte all'anno. La seconda decisione può essere omessa se i crediti approvati per l'anno civile sono già esauriti.

² La domanda deve essere comprensibile e contenere quanto segue:

- a. modulo compilato e firmato con validità giuridica;
- b. nome del richiedente;
- c. elenco dei Cantoni e Comuni sul cui territorio sarà realizzato il progetto;
- d. descrizione, obiettivo e pianificazione generale del progetto;
- e. costi del progetto, indicando l'importo dei contributi di terzi e del contributo federale desiderato;
- f. documenti che illustrino la legittimità e la fattibilità fisica nonché il potenziale di applicazione;
- g. giustificativi di eventuali altri finanziamenti del progetto;
- h. elenco delle autorizzazioni necessarie per il progetto;
- i. dichiarazione della capacità di sostenere rischi.

³ In caso di incertezze, l'USTRA può richiedere ulteriori informazioni e documenti.

⁴ In casi giustificati, l'USTRA può concedere aiuti finanziari anche se non sono ancora disponibili tutte le autorizzazioni. In questi casi devono sussistere almeno garanzie scritte delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 4 Aree tematiche prioritarie

L'USTRA può proporre priorità tematiche conformi ai requisiti di cui all'articolo 2 capoverso 1.

Art. 5 Ricorso a esperti per l'esame delle domande

¹ Per esaminare le domande l'USTRA può ricorrere a esperti indipendenti dal progetto. I Cantoni interessati da un progetto possono proporre un esperto per l'esame della domanda.

² Gli esperti consultati esaminano la domanda e formulano raccomandazioni all'USTRA.

Art. 6 Decisione sulla concessione dell'aiuto finanziario

¹ L'USTRA si pronuncia con decisione in merito alla concessione dell'aiuto finanziario.

² Nella sua decisione tiene conto, oltre che dei criteri formali di cui all'articolo 3 capoverso 2 e materiali di cui all'articolo 2, in particolare:

- a. dell'impossibilità di attuare il progetto senza aiuto finanziario;
- b. se del caso: delle raccomandazioni degli esperti.

² L'USTRA decide entro tre mesi dall'inizio della rispettiva fase di valutazione. Nel caso di domande che richiedono molti chiarimenti, l'USTRA può prorogare questo termine di al massimo due mesi.

³ Non sussiste alcun diritto ad aiuti finanziari.

Art. 7 Ordine di priorità

¹ Se le domande presentate eccedono i fondi disponibili, sarà data la priorità a un progetto:

- a. che soddisfa il requisito di cui all'articolo 2 lettera b);
- b. la cui nuova tecnologia presenta ottimi presupposti per un'introduzione riuscita sul mercato.

² Se più progetti soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1, sono sostenuti prioritariamente quelli con la pianificazione più avanzata.

³ L'USTRA disciplina i dettagli in istruzioni che comunica alle parti interessate.

Art. 8 Costi computabili

¹ Sono computabili i costi aggiuntivi non ammortizzabili rispetto a quelli delle tecnologie convenzionali. Sono computabili in particolare i costi di:

- a. sviluppo, pianificazione, costruzione, acquisizione, realizzazione e funzionamento di impianti pilota;
- b. pianificazione e attuazione delle misure, in particolare per la realizzazione degli impianti necessari;
- c. studi, valutazioni e rilevamenti;
- d. controllo dell'impatto di impianti pilota e misure;

- e. direzione del progetto, stesura di rapporti, comunicazione e trasferimento delle conoscenze.

³ Non sono computabili i costi di:

- a. tasse, capitale e ammortamenti;
- b. manutenzione degli impianti;
- c. attività commerciali;
- d. marketing o vendita.

Art. 9 Calcolo dell'aiuto finanziario

¹ Possono essere concessi aiuti finanziari fino al 50 per cento dei costi computabili.

² L'USTRA stabilisce l'importo dell'aiuto finanziario tenendo conto di:

- a. importo dei costi computabili;
- b. tipo di progetto;
- c. esigenze del mercato;
- d. interesse del progetto per la Confederazione;
- e. situazione finanziaria del richiedente;
- f. potenziale del progetto in termini di impatto nazionale;
- g. partecipazione di organizzazioni a scopo di lucro al rischio finanziario del progetto;
- h. rapporto costi-benefici del progetto;
- i. se del caso: sostegno di Cantoni o Comuni;
- j. se del caso: contributi di enti di diritto pubblico nonché di istituti esercitanti potestà pubbliche e non direttamente coinvolti nel progetto.

Art. 10 Aiuti finanziari a posteriori provenienti da altre fonti

Se dopo la decisione dell'USTRA il beneficiario degli aiuti finanziari ottiene per lo stesso progetto contributi da altre fonti, è tenuto a comunicarlo immediatamente all'USTRA. Su tale base, l'USTRA può modificare la sua decisione, in particolare l'importo dell'aiuto finanziario.

Art. 11 Erogazione dell'aiuto finanziario

¹ L'aiuto finanziario è erogato sulla base di un piano di pagamento. Dopo l'approvazione della domanda, l'USTRA può versare un anticipo pari al massimo al 40 per cento dell'aiuto finanziario concesso.

² Ulteriori pagamenti sono effettuati in base all'apposito piano al raggiungimento delle tappe fondamentali stabilite. È corrisposto al massimo l'80 per cento dell'aiuto finanziario concesso.

³ L'importo rimanente, pari al 20 per cento dell'aiuto finanziario concesso, è versato dopo verifica del conteggio finale.

Art. 12 Proroga del termine di attuazione

L'USTRA può prorogare, su richiesta motivata, il termine di tre anni per l'attuazione dei progetti, in particolare se:

- a. non è stato possibile rispettare lo scadenziario del progetto a causa di circostanze esterne non direttamente influenzabili;
- b. non sono ancora disponibili tutti i risultati rilevanti per l'USTRA o per il pubblico.

Art. 13 Pubblicazione

¹ L'USTRA pubblica annualmente un elenco contenente le seguenti informazioni per ciascun progetto sostenuto:

- a. nome del beneficiario dell'aiuto finanziario;
- b. titolo del progetto;
- c. breve descrizione;
- d. durata;
- e. importo dell'aiuto finanziario;
- b. risultati attesi e ottenuti.

² L'USTRA pubblica i rapporti intermedi e finali forniti dai beneficiari di aiuti finanziari. Può inoltre pubblicare i dati ricevuti, nel rispetto del segreto commerciale e di fabbricazione.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...